

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

I° sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa A. Galano nel Procedimento iscritto al N. 13799/2014, promosso con ricorso da

nato a Kembelle (Mali) ..... ,residente in  
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonora Rossi,

**RICORRENTE**

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO** presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma 2 Sezione Firenze in persona della dott.ssa Alessandra Terrosi in qualità di Presidente della Commissione

**RESISTENTE**

**E UFFICIO DEL P.M.**

a scioglimento della riserva adottata all'udienza del 9 giugno 2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 quater c.p.c.

Il ricorrente propone opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso in data 24.7.2014 dalla Commissione Territoriale di Firenze, chiedendo, in via principale il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e in via subordinata il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Espone di essere nato a Kembelle e di aver sempre vissuto a Bamako con i propri familiari. Riferisce di aver lasciato il Mali nel febbraio 2013 in seguito alla morte dei suoi genitori, avvenuta nel marzo del 2012 a causa di un incidente stradale provocato dallo sbandamento dell'auto guidata dal padre, raggiunto da un colpo sparato dai militari; di aver lasciato il paese nel mese di febbraio 2013 per recarsi in Algeria dove è rimasto fino al mese di marzo 2013, di essere andato a Tripoli, di aver trascorso un periodo in carcere e di essere riuscito a fuggire e a imbarcarsi per l'Italia che raggiungeva il 27 marzo 2014.

Il Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto del ricorso.

Si osserva che la Commissione Territoriale, così come il Tribunale adito, può e deve adottare, laddove non riconosca la sussistenza in capo al richiedente dello status di rifugiato, ai sensi degli artt. 2 lett. G e quattordici del D. LGS 251/2007 lo status di beneficiario di protezione sussidiaria laddove sussista un rischio effettivo di subire un grave danno. Il danno grave alla persona è individuato nei successivi art. quattordici nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte, b) nella tortura o da altra forma di pena o trattamento inumano o degradante c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La stessa Commissione può rigettare la domanda di protezione maggiore, ma valutate le esigenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 e 6 del D Lgs n. 286/98.

L'art 5 e 6 D.Lgs 286/98 prevede che " il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, di particolare di carattere umanitario risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano", nei quali vi rientrano, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, motivi di salute, o di età, ma anche una grave instabilità politica del paese di origine.

Quanto alla prova dei presupposti della misura di protezione, accanto all'onere del richiedente di allegare alla domanda tutti gli elementi disponibili e la documentazione necessaria a motivare la richiesta, sussiste il dovere di cooperazione della Commissione Territoriale e successivamente del Giudice nell'accertamento dei fatti mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni relative all'ordinamento e alla effettiva situazione socio-politica del Paese di provenienza. (cfr. art. 8 III co. D.Lgs 28.1.2008 n. 25).

Non rileva, quindi che il ricorrente non abbia prodotto a sostegno delle domande alcun documento, atteso che l'onere di cooperazione impone un ruolo attivo dell'autorità procedente nell'istruzione della domanda, fondato sulla possibilità di assumere tutte le informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria.

Il ricorrente ha dichiarato di non poter rientrare nel Mali per timore di essere ucciso dai militari, riferisce anche di un incidente in cui è rimasto ucciso il padre. Aggiunge, però, di non aver subito alcuna minaccia di morte, ma di avere timore che ciò che è successo al padre, possa succedere anche a lui.

Si ritiene che ai fini dell'accoglimento della domanda, siano rilevanti non solo i fatti narrati dal ricorrente, ma anche le condizioni di violenza indiscriminata e i conflitti diffusi che hanno interessato nell'ultimo periodo lo stato del Mali e in particolare la città di Bamako da cui proviene il ricorrente.

Appare dunque dagli elementi esposti, la sussistenza in buona parte del territorio compreso anche la zona di provenienza del ricorrente (Sud del Paese) di quella "situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno" richiesto dall'art. 14 D.Lgs. 251/2007 lett. C concretamente idonea – anche per l'impossibilità delle autorità di assicurare un adeguato controllo- a comportare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente.

ritenuti sussistenti i giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.

Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice dott.ssa Antonella Galano definitivamente pronunciando, così provvede:

annulla il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma 2 sez. Firenze, reso in data 16 luglio 2014 e riconosce al sig.

nato a Kèmbelle (Mali) il lo status di beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/98

dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite.

MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL DIFENSORE, ALLE PARTI, INCLUSO IL PM

Il giudice onorario



Firenze, 23.11.2015

Deposito in Cancelleria  
di 23/11/15  
IL CANCELLIERE  
Dot. Gatto Giuseppe

